

MIFID II: nessuno dice cosa cambia

BREVE GUIDA OPERATIVA PER GLI ADDETTI DEL SETTORE

Indice dei contenuti:

- RISPETTO DI REGOLE E REGOLAMENTI
 - REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI AI CONSULENTI
 - SUPERVISORE E SUPERVISIONATO
 - CONSULENZA INDIPENDENTE O RISTRETTA
 - ADEGUATEZZA
 - CONFLITTO DI INTERESSI
 - PRODOTTI STRUTTURATI
 - **CONSULENZA FUORI SEDE**
 - **SEGNALAZIONI**
 - **TRASPARENZA**
-

CONSULENZA FUORI SEDE

Chi esercita il ruolo di **consulente fuori sede** deve controllare che i moduli contrattuali dei prodotti che va a proporre, appunto, fuori sede (ad esempio, al domicilio del cliente) contengano l'espressa previsione della facoltà, da parte del cliente, di recedere liberamente dal contratto entro sette giorni dalla firma dello stesso, senza alcuna penale.

Convorrà anche far presente in modo espresso al cliente che ha questa facoltà. Non essere trasparente su questo, e segnatamente non rispettare il recesso e/o non prevedere nel contratto questa facoltà, rende il contratto nullo.

SEGNALAZIONI

Il nuovo DL prevede anche che ogni azienda predisponga un canale riservato, dedicato alle **segnalazioni** che un dipendente può fare nei confronti di tecniche o modalità di vendita scorrette o irrispettose delle norme, poste in essere da un altro dipendente.

Questo strumento va usato con estrema cautela: nonostante il canale debba assicurare la riservatezza sull'identità di segnalante (al fine di evitare ritorsioni) e segnalato, almeno fino all'esito finale, nessuno può considerarsi affrancato dall'ipotesi di poter essere denunciato per calunnia o diffamazione qualora la sua segnalazione avesse caratteristiche, appunto, calunniose o diffamatorie.

Tuttavia, non può essere nemmeno sottovalutato il suo potenziale di autotutela: nella pratica quotidiana, infatti, il caso più frequente è che si subiscano pressioni che oltrepassano il lecito per la vendita di certi prodotti.

Suggeriamo in questi casi di raccogliere, se possibile, elementi scritti che provino l'esistenza di queste pressioni, ed anche di raccordarsi con altri colleghi che ricevano lo stesso tipo di pressioni, in modo che le segnalazioni siano plurime e concordanti.

COME SEGNALARE: esistono due diversi canali, uno sindacale che è quello da noi consigliato ed anche un canale “istituzionale, proviamo a descriverli di seguito:

- **CANALE SINDACALE:** l’accordo nazionale sulle Pressioni Commerciali è stato ripreso a livello aziendale in diversi GRuppi ed Aziende del settore. In base all’accordo sono state messe in piedi delle commissioni che hanno il compito di portare all’attenzione delle aziende i comportamenti sbagliati evitando di mettere in relazione diretta il collega che ci effettua la segnalazione. A questo proposito pertanto consigliamo di rivolgersi al proprio Rappresentante Sindacale;
- **CANALE ISTITUZIONALE:** Vi sono, a tale proposito, aziende che hanno già attivato un sistema strutturato di segnalazioni interne che va sotto il nome di whistleblowing, il quale, in alcune di esse (previa verifica delle circolari interne che ne regolano l’iter), può essere utilizzato anche per le segnalazioni relative all’attività di consulenza e promozione finanziaria.

TRASPARENZA

In estrema sintesi, è evidente che tutto il processo della MIFID 2 è improntato a fornire all’investitore tutte le informazioni necessarie per valutare il proprio grado di rischio potendo contare su una consulenza qualificata. A questo proposito ricordiamo che i nostri clienti, in base all’entrata in vigore della MiFID2 devono essere al corrente, fra le altre, di:

- **Costi dell’investimento:** Il risparmiatore ha diritto a conoscere prima di acquistare di tutti i costi che gravano sul suo investimento. Questo verrà espresso sia in percentuale sia in euro. Attenzione: quando diciamo “tutti i costi” si intendono proprio tutti, quindi anche commissioni di ingresso, di uscita, di intermediazione, di gestione e di performance. Inoltre, qualora i costi venissero comunicati in forma aggregata il risparmiatore ha diritto ad avere il dettaglio.
- **Adeguatezza dell’investimento :** La MiFID2 punta a rendere molto difficile la vendita fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi a investitori non consapevoli (un esempio noto ai più è quello che riguarda le obbligazioni subordinate). Questo controllo va sempre portato avanti nella relazione.